

stabilire nella legge, per non lasciare aperta di nuovo la via a decisioni opposte.

Si tratta di vedere se le controversie debbono rimanere dove sono, o se l'autorità giudiziaria ne debba essere spogliata, anche quando le avesse già ricevute e trasmesse per dichiarazione di incompetenza delle Commissioni a cui così ritornerebbero di nuovo...

BELOTTI BORTOLO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI BORTOLO. Se si attuasse il parere espresso dal Presidente, sia pure in forma dubitativa, di mantenere cioè le cause pendenti dove sono, e quindi davanti alle Commissioni se sono davanti alle Commissioni, e davanti all'autorità giudiziaria se sono davanti all'autorità giudiziaria, condurrebbe al risultato inaccettabile e ripugnante che gli impiegati sarebbero sottoposti a due giurisdizioni completamente diverse. Uno potrà avere giustizia, supponiamo, in quindici giorni, davanti alle Commissioni, mentre un altro, più disgraziato sarà obbligato ad aspettare magari due o tre anni.

L'uno sarà giudicato secondo equità; l'altro, secondo il diritto. L'uno avrà una sentenza inattuabile con rimedi ordinari; l'altro avrà una sentenza appellabile. E via discorrendo. Si arriva insomma all'assurdo. Ed è perciò che io ritengo sia assolutamente necessaria una giurisdizione unica, e credo che in armonia coi principî informativi della legge, debba essere accettata la mia proposta. Tutte le cause, istruite e non istruite, con sentenza interlocutoria su qualsiasi punto e in qualunque grado si trovino, devono cadere davanti all'autorità giudiziaria ordinaria ed essere rimesse alla speciale giurisdizione delle Commissioni.

D'ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO. Io credo che la proposta dell'onorevole Belotti sia assolutamente, così come è stata formulata, superflua e inutile.

È un principio ormai risaputo, ormai applicato quotidianamente, che quando viene una nuova legge sulla competenza, il giudice, che è investito della causa, prima che sia pronunciata la sentenza definitiva, che passa in cosa giudicata, resta spogliato della causa.

Piuttosto potrebbe essere utile fare una proposta in senso contrario, secondo l'avviso espresso dall'onorevole Presidente; cioè preoccuparsi delle cause che già, per una dichiarazione di competenza intervenuta, si

trovano ora davanti all'autorità giudiziaria; ma devo far osservare che qui non si tratta semplicemente di differenza di giudice, ma si tratta anche di differente contenuto di giudizio. Non possiamo quindi creare una diversità di posizione tra impiegato e impiegato.

Le Commissioni arbitrali oltre a dare un giudizio secondo il diritto, pronunciano secondo equità come arbitri e amichevoli compositori. Noi non possiamo quindi togliere a questi impiegati, soltanto perchè hanno avuto la disavventura di capitare in un periodo in cui vigeva questa giurisprudenza, la quale rendeva incompetenti le Commissioni arbitrali, il beneficio di adire un giudice, che pronuncii anche con criteri di equità, come arbitro e amichevole compositore.

D'altra parte è da osservare che la procedura davanti al giudice ordinario ha tre gradi di giurisdizione, mentre quella avanti le Commissioni arbitrali è molto più spedita, con un unico grado di giurisdizione davanti alle Commissioni provinciali, le quali rendono sentenza definitiva, eseguibile, perchè il ricorso alla Commissione centrale non ne sospende l'esecuzione.

Credo quindi che noi possiamo non preoccuparci di queste questioni di diritto transitorio. Saranno decise, come sempre è avvenuto, secondo i principî generali.

Pregherei quindi l'onorevole ministro di mantener ferma la sua proposta, come è stata formulata.

DONATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI. Ritengo che l'articolo 2-bis, come è proposto dal Governo, sia esauriente.

L'inconveniente accennato anche dall'onorevole Presidente non deve essere considerato in relazione a ciò che sia avvenuto prima d'ora nelle controversie sulla competenza. Deve considerarsi invece agli effetti di una legge che si fa oggi, portante regolamento di competenza.

Ora tale legge fa andare tutte le cause, qualunque siano gli stadi che le controversie abbiano subito precedentemente, davanti a quella competenza che essa prefigge.

BELOTTI BORTOLO. È un suo apprezzamento.

DONATI. No, è l'applicazione pura e semplice di una norma elementare di diritto, per cui quando una legge regola nuovamente la competenza per materia, tutte le controversie relative a quella materia sono devo-